

Legge 40, la strategia è di riscriverla in tribunale

eve... ritenersi ammissibile la diagnosi preimpianto, nonché il diritto di abbandonare l'embrione risultato malato e di ottenere il solo

trasferimento di quello sano». Dopo la sentenza del 2006 del Tar del Lazio e le due ordinanze del Tribunale civile di **Siracusa**, anche il magistrato Cinzia Gamberini di Bologna, con un'ordinanza depositata lunedì scorso, ha autorizzato la diagnosi genetica sugli embrioni presso un centro di procreazione assistita della stessa città, Tecnobios. Il caso riguarda una coppia sposatasi nel 1996, in cui la donna è portatrice sana di distrofia muscolare di Duchenne, patologia trasmessa al primo figlio avuto nel 1999. Il parere del giudice felsineo cerca di appoggiarsi sulla sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 1° aprile, dove la Consulta dichiarava tra l'altro l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della legge 40, nella parte in cui questo non prevedeva che il trasferimento degli embrioni, da realizzarsi non appena possibile, dovesse essere effettuato «senza pregiudizio della salute della donna». Il magistrato aggiunge poi di aderire pienamente a «un orientamento giurisprudenziale» che riconosce una netta distinzione tra la nozione di «ricerca clinica e sperimentale» sugli embrioni, vietata dalla legge 40, e quella di «diagnosi preimpianto». In sostanza, secondo Cinzia Gamberini, nel conflitto di interessi tra la società e l'embrione - il caso di «ricerca sperimentale» - vincerebbe il diritto di quest'ultimo, ma nel conflitto di interessi tra l'embrione e la madre - il caso di una diagnosi preimpianto per una sospetta malattia del nascituro - deve prevalere il diritto alla salute psico-fisica della madre. Con il diritto, appunto, a impiantare l'embrione «sano» e a scartare il «malato».

Questo è il nocciolo dell'ordinanza resa nota ieri. Qualcuno ha voluto forzarla facendo credere che riguardasse anche la possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita per le coppie fertili, cosa vietata invece dalla legge 40 e niente affatto smentita dalla Consulta. «Fecondazione assistita anche per coppie non sterili» titolava il **Corriere della Sera** di ieri. Secondo l'avvocato Gianni Baldini, il legale della coppia in questione, l'ordinanza riconosceva finalmente «anche alla coppia non sterile in modo assoluto ma che ha già figli procreati naturalmente, il diritto di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita».

In realtà, l'ordinanza su questo punto non dice nulla di nuovo. Afferma che i

coniugi si erano rivolti al centro Tecnobios dopo i tentativi di concepire un altro figlio «protrattisi da oltre due anni» ed «essendo infine stato medicalmente accertato uno stato di infertilità della coppia *sine causa*». Il che rientra fra i parametri previsti chiaramente dalla legge 40, laddove si legge che «il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità». Da questo fraintendimento è seguita per tutta la giornata di ieri una serie di dichiarazioni entusiastiche, che rivelano una volta di più l'ostilità per una legge votata dal Parlamento e la speranza che sia la magistratura a scardinarla («L'ordinanza del tribunale di Bologna ha fatto venire meno l'ennesima ingiustizia in danno delle coppie non sterili ma portatrici di patologie genetiche» ha dichiarato, tra i tanti, Silvana Mura dell'Idv).

Per Maurizio Lupi, Pdl, siamo invece di fronte «a un uso distorto delle sentenze... in ragione di posizioni meramente ideologiche». Secondo Laura Bianconi, Pdl, «nessuno, men che meno dei magistrati, può arrogarsi la facoltà di permettere che si distrugga o si manipoli indiscriminatamente la vita dell'essere umano». L'associazione Scienza & Vita parla di «una volontà di ratificare, per via giudiziaria, una cultura eugenetica», mentre per Adriano Pessina, direttore del Centro di Bioetica dell'Università Cattolica, «la malattia torna a essere considerata una condanna che esclude il malato dalla sfera dei diritti fondamentali». Per Eugenia Roccella, sottosegretario al ministero del Lavoro e della Salute, «il tribunale di Bologna ha cercato di espandere la sentenza della Corte Costituzionale fino a utilizzarla come copertura per ammettere "il diritto di abbandonare l'embrione risultato malato", selezionando e impiantando solo quello sano».

In un'operazione complicata, spiega Roccella, «perché la sentenza della Corte si limitava a lasciare la responsabilità di decidere il numero degli embrioni da produrre e impiantare al medico, rispettando naturalmente i criteri stabiliti dalla legge, tra cui il divieto di "creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario" e il divieto di "ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni". Ma il tribunale di Bologna ignora la questione, giudicando il divieto di diagnosi preimpianto a scopo eugenetico "irragionevole"». Anche Alberto Gambino, ordinario di



Diritto privato all'Università Europea di Roma, stigmatizza l'accostamento, presente nell'ordinanza bolognese tra amniocentesi e diagnosi preimpianto, in quanto entrambe invasive e pericolose per l'integrità del nascituro: «Nel caso della legge 194 non è riconosciuto l'assoluto diritto del feto alla sua integrità fisica, come invece è stabilito dalla legge 40 per l'embrione. Il motivo è essenzialmente che nella fecondazione assistita siamo di fronte a una creazione meditata e voluta di una vita umana, la 194 riguarda la decisione su una vita che una donna si ritrova in grembo e spesso in modo indesiderato. I

termini della questione sono differenti. Anche il concetto di salute psichica della donna, contemplato dalla 194, non è preso in considerazione né dalla legge 40 né dall'ultima sentenza della Consulta, che cerca di evitare solamente il rischio fisico derivante dal ripetersi delle stimolazioni ovariche. Nell'ordinanza invece, riguardo all'impianto di un embrione malato, si fa riferimento alla salute psichica della donna».

«Con questa ordinanza - specifica il sottosegretario Roccella - un essere umano avrebbe diritto a nascere solo se sano, e se corrispondente ai desideri della madre e del padre; un'ipotesi del genere è una ferita profonda al concetto di eguaglianza tra gli uomini e alla solidarietà, ma soprattutto stravolge il senso delle relazioni tra genitori e figli, sottoponendo l'amore materno e paterno, per sua natura gratuito e incondizionato, a valutazioni discriminatorie. "Tu sì, tu no", tu puoi venire al mondo, tu no, perché sei imperfetto e inadeguato: è la vecchia eugenetica che riaffiora in forme aggiornate dalle opzioni tecnologiche».

LE NORME IN VIGORE



- **L'articolo 1, primo comma, della legge 40/2004 prescrive che "al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita".**
- **Il secondo comma dello stesso articolo 1 dispone che il ricorso alla provetta "è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità".**
- **L'articolo 4, primo comma, chiarisce poi che il ricorso alle tecniche "è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegati documentati da atto medico".**
- **L'articolo 13, terzo comma, vieta ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni, e dunque impedisce il ricorso alla diagnosi preimpianto che ha come ovvia conseguenza lo scarto degli embrioni risultati difettosi.**
- **La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legge 40, si è limitata a rimuovere il limite dei tre embrioni per ogni ciclo, confermando tutto il resto della legge.**

